

D.P.R. 22 set. 1988, n. 448

*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*  
(G.U. 24 ott. 1988, n. 250, Suppl.)<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi dall'art. 33, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni» sono state sost. dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Per la decorrenza v. nota 1, art. 2.

<sup>2</sup> Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

**2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.** – 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma così sost. dall'art. 33, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, D.lgs. 149/2022, come sost. dall'art. 1, c. 380, L. 29 dic. 2022, n. 197, le disposizioni del D.lgs. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 feb. 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 feb. 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

**3. Competenza.** – 1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto (98 c.p.).<sup>1</sup>

2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 33, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 2.

**4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.** – 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma così sost. dall'art. 33, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 2.

**5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.** – 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 33, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 2.

**28. Sospensione del processo e messa alla prova.**<sup>1</sup> – 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.<sup>2</sup>

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.<sup>3</sup>
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.<sup>4</sup>
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

<sup>1</sup> V. art. 50-bis R.D. 30 gen. 1941, n. 12.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 44 del D.L. 14 gen. 1991, n. 12.

<sup>3</sup> Comma così modif. dall'art. 83, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> La Corte cost., con sent. 14 apr. 1995, n. 125, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 4 nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, nonché, riuniti i giudizi, nella parte in cui prevede che non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

- 30. Pene sostitutive.**<sup>1</sup> – 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenni nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenni.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
  4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>1</sup> Articolo così sost. dall'art. 73, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.